



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 157/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'Anno Duemilaventiquattro il giorno 13 del mese di Dicembre in Trapani si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 19:56 e seguenti in sessione ordinaria presso la Sala Consiliare di Palazzo Cavarretta giusta Determina del Presidente del Consiglio Comunale n. 35 del 06.12.2024 e n.37 del 10.12.2024

Presiede il Vice Presidente **Genco Andrea**

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Gabriele Nunziata**

In rappresentanza dell'Amministrazione sono presenti il Sindaco e gli Assessori **Mazzeo, Barbara, Vassallo, Guaiana, Virzi**.

E' presente altresì il Dirigente **Dott. Petrusa**.

La seduta è di prosecuzione e la pubblicità della stessa viene garantita mediante il collegamento dedicato in streaming, al fine di assicurare la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

Il Vice Presidente alle ore 19:56 invita il Vice Segretario Generale a chiamare l'appello:

Risultano presenti N. 16 Consiglieri – Assenti n. 8 (Bianco – Poma - Briale – Gianformaggio - Peralta - Grignano - Barbara - Miceli) come segue:

n.	Consigliere	presente	assente	n.	Consigliere	presente	assente
1	BIANCO ANNA LISA		X	13	PATTI MARZIA	X	
2	GUAIANA GIUSEPPE	X		14	MAZZEO ALBERTO	X	
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X		15	BRIALE FRANCESCO		X
4	POMA GIUSY ILENIA		X	16	GIANFORMAGGIO GASPARE		X
5	FILECCIA SALVATORE	X		17	PASSALACQUA GIULIA	X	
6	DAIDONE SALVATORE	X		18	GENCO ANDREA	X	
7	LA BARBERA CLAUDIA	X		19	LAMIA NICOLO'	X	
8	TUMBARELLO SONIA	X		20	PERALTA GIUSEPPE		X
9	CARPINTERI GIOVANNI	X		21	GRIGNANO ANGELA		X
10	VASSALLO SANTO	X		22	BARBARA DANIELA		X
11	SPADA GRAZIA	X		23	CAMMARERI BALDASSARE	X	
12	MANGANO SILVESTRO	X		24	MICELI MAURIZIO		X

Il Vice Presidente prima di passare alla trattazione del punto successivo all'Odg, propone all'Aula il contingentamento degli interventi dei Consiglieri a 2 minuti

Il Consigliere **Guaiana** interviene per mozione d'ordine ai sensi dell'Art.12 del Regolamento sottolineando che era necessario stabilire i tempi degli interventi precedentemente.

Il Vice Segretario Generale ritiene che il Presidente può comunque stabilire e fissare i tempi degli interventi.

Il Vice Presidente invita il Vice Segretario Generale a procedere con la votazione: si vota per appello nominale; La votazione ha il seguente esito:

n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.	n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.
----	-------------	------	--------	------	------	----	-------------	------	--------	------	------

1	BIANCO ANNA LISA			X	13	PATTI MARZIA	X			
2	GUAIANA GIUSEPPE		X		14	MAZZEO ALBERTO	X			
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X			15	BRIALE FRANCESCO				X
4	POMA GIUSY ILENIA			X	16	GIANFORMAGGIO GASPARE				X
5	FILECCIA SALVATORE	X			17	PASSALACQUA GIULIA	X			
6	DAIDONE SALVATORE	X			18	GENCO ANDREA	X			
7	LA BARBERA CLAUDIA	X			19	LAMIA NICOLO'		X		
8	TUMBARELLO SONIA	X			20	PERALTA GIUSEPPE				X
9	CARPINTERI GIOVANNI	X			21	GRIGNANO ANGELA				X
10	VASSALLO SANTO		X		22	BARBARA DANIELA				X
11	SPADA GRAZIA			X	23	CAMMARERI BALDASSARE	X			
12	MANGANO SILVESTRO		X		24	MICELI MAURIZIO				X

Risultano presenti n.16 Consiglieri – Voti Favorevoli n.11 - Astenuto n.1 (Spada) - Contrari n.4 (Guaiana – Vassallo – Mangano - Lamia) - Assenti n.8 (Bianco – Poma – Briale - Gianformaggio – Peralta - Grignano – Barbara - Miceli)

Indi,

Il Consiglio Comunale

con n.11 voti favorevoli, n.4 contrari e n.1 astenuto palesemente espressi per appello nominale (presenti e votanti n.16 Consiglieri)

Delibera

di **APPROVARE** la proposta del Vice Presidente del Consiglio di contingentare la durata degli interventi dei Consiglieri ad un massimo di 2 minuti

^^^^

Il Consigliere Guaiana interviene per mozione d'ordine dichiarando che il Vice Presidente sta violando l'Art. 28 del Regolamento di Convocazione ed Adunanza del Consiglio Comunale

Il Vice Presidente procede con la trattazione del punto n.5 all'O.d.G. la proposta di deliberazione n. 6818: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ed invita l'Assessore Mazzeo ad illustrarla

L'Assessore Mazzeo illustra la proposta di deliberazione come di seguito riportata:

Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO

Il Dirigente del II Settore, Dr. Gioacchino Petrusa, con riferimento all'argomento indicato in oggetto, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 507 del 03/12/2024, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione che segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738, della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno

2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 16/07/2020 sono state approvate le seguenti aliquote IMU vigenti anche per l'anno 2020;

- 1) aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli e incolti;
- 2) aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili;
- 3) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative Pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), con la detrazione di € 200,00;
- 4) aliquota 10,6 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 5) aliquota 10,6 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che l'aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione

del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- al comma 756, che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;
- al comma 757, che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Considerato che con decreto del 7 Luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 Luglio 2023, il Mef ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ha stabilito le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del relativo prospetto;

Preso atto che ai sensi del decreto di cui sopra:

- i Comuni nell'ambito dell'autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, così come modificato dal decreto Mef del 06/09/2024;
- i Comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze il Prospetto recante le fattispecie di interesse selezionate tramite l'applicazione informatica disponibile dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019 solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2 e che l'applicazione deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui al

comma 1, non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019 e che, pertanto il Prospetto forma parte integrante della delibera aliquote IMU;

- le aliquote stabilite dai Comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 Ottobre dello stesso anno;

Preso atto, altresì, che con comunicato MEF del 30 Novembre 2023 si stabilisce la proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 6 – Ter del D.L. 132 del 2023 convertito con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

Visto che, con il comunicato del 28 novembre 2024, il Ministero delle Finanze ha ribadito l'importanza dell'obbligo di adottare, a partire dal 2025, il Prospetto delle aliquote IMU e che in assenza della sua elaborazione e trasmissione attraverso la procedura informatica apposita, saranno applicate le aliquote di base stabilite dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 160/2019;

Considerato, infine, che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di mantenere quanto più possibile inalterato il gettito Imu;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 Tuel;

Visti:

- la legge 30 dicembre 2019, n. 160;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento IMU;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il comunicato del Ministero delle finanze del 28.11.2024;

D E L I B E R A

- 1) di approvare a decorrere dall'anno 2025, le aliquote IMU, indicate nell'allegato Prospetto inserito nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Mef, dando atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'Imu, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione produce effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione, come chiarito dalla risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di consentire di proseguire il processo di formazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

 **Sottoscritta dal Dirigente**
PETRUSA GIOACCHINO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 06/12/2024

Il Consigliere Guaiana chiede delucidazioni al Dr. Petrusa

Il Dr. Petrusa risponde al Consigliere Guaiana, rappresentando che la proposta nasce da un nuovo obbligo del MEF per uniformare a livello nazionale il sistema delle aliquote previste e conferma che non vi è alcuna variazione delle aliquote rispetto all'anno precedente

Il Consigliere Guaiana interviene ribadendo che è giusto che sia il Dirigente Dr Petrusa ad intervenire per dare risposte e conforto all'Aula.

Alle ore 20:42 entra in Aula il Consigliere Peralta

Il Consigliere Fileccia interviene sulla proposta di deliberazione

Il Vice Presidente, constatato che non vi è alcun altro intervento, invita ad intervenire per dichiarazione di voto;

Il Consigliere Guaiana dichiara la propria astensione

Il Consigliere Fileccia dichiara la propria astensione

Il Vice Presidente, constatato che non vi è alcun altro intervento, neanche per dichiarazione di voto, invita il Vice Segretario Generale a procedere con la votazione: si vota per appello nominale;

La votazione ha il seguente esito:

n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.	n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.
1	BIANCO ANNA LISA				X	13	PATTI MARZIA	X			
2	GUAIANA GIUSEPPE			X		14	MAZZEO ALBERTO	X			
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X				15	BRIALE FRANCESCO				X
4	POMA GIUSY ILENIA				X	16	GIANFORMAGGIO GASPARE				X
5	FILECCIA SALVATORE			X		17	PASSALACQUA GIULIA	X			
6	DAIDONE SALVATORE	X				18	GENCO ANDREA	X			
7	LA BARBERA CLAUDIA	X				19	LAMIA NICOLO'			X	
8	TUMBARELLO SONIA	X				20	PERALTA GIUSEPPE	X			
9	CARPINTERI GIOVANNI	X				21	GRIGNANO ANGELA				X
10	VASSALLO SANTO			X		22	BARBARA DANIELA				X
11	SPADA GRAZIA		X			23	CAMMARERI BALDASSARE	X			
12	MANGANO SILVESTRO			X		24	MICELI MAURIZIO				X

Risultano presenti n.17 Consiglieri – Voti Favorevoli n.11 - Contrari n.1 (Spada) - Astenuti n.5 (Guaiana – Fileccia – Vassallo – Mangano - Lamia) - Assenti n.7 (Bianco – Poma – Briale - Gianformaggio – Grignano – Barbara - Miceli)

Indi,

Il Consiglio Comunale

con n.11 voti favorevoli, n.1 contrari e n.5 astenuti palesemente espressi per appello nominale (presenti e votanti n.17 Consiglieri)

Delibera

di **APPROVARE** la proposta di deliberazione n.6818 **"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA**

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

^^^^^^

Il Vice Segretario Generale procede con la votazione per l'immediata esecutività della delibera testè approvata. Si vota per appello nominale

La votazione ha il seguente esito:

n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.	n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.
1	BIANCO ANNA LISA				X	13	PATTI MARZIA	X			
2	GUAIANA GIUSEPPE			X		14	MAZZEO ALBERTO	X			
3	PARISI GIOVANNI ANTONINO	X				15	BRIALE FRANCESCO				X
4	POMA GIUSY ILENIA				X	16	GIANFORMAGGIO GASPARE				X
5	FILECCIA SALVATORE			X		17	PASSALACQUA GIULIA	X			
6	DAIDONE SALVATORE	X				18	GENCO ANDREA	X			
7	LA BARBERA CLAUDIA	X				19	LAMIA NICOLO'			X	
8	TUMBARELLO SONIA	X				20	PERALTA GIUSEPPE	X			
9	CARPINTERI GIOVANNI	X				21	GRIGNANO ANGELA				X
10	VASSALLO SANTO			X		22	BARBARA DANIELA				X
11	SPADA GRAZIA				X	23	CAMMARERI BALDASSARE	X			
12	MANGANO SILVESTRO			X		24	MICELI MAURIZIO				X

Risultano presenti n.16 Consiglieri – Voti Favorevoli n.11 - Astenuti n.5 (Guaiana – Fileccia - Vassallo – Mangano - Lamia) - Contrari n.1 (Spada) - Assenti n.8 (Bianco – Poma – Briale - Gianformaggio – Grignano – Barbara - Miceli)

Indi,

Il Consiglio Comunale

con n.11 voti favorevoli, n.1 contrari e n.5 astenuti palesemente espressi per appello nominale (presenti e votanti n.17 Consiglieri)

Delibera

Di NON potere dichiarare l'immediata esecutività ex art.12 L.R. n.44/1991 della delibera testè approvata, stante la mancanza del voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.

^^^^^^

La seduta prosegue

Ai sensi della L.R. n. 22 del 16/12/2008, art. 18, il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al resoconto della fonoregistrazione della seduta odierna (verbale di seduta n. 54/2024)

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come segue firmato:
Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL VICE PRESIDENTE
GENCO ANDREA

Il Vice Segretario Generale
GABRIELE NUNZIATA

Il Consigliere Anziano
GUAIANA GIUSEPPE

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 6818/2024 del Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 06/12/2024



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 06/12/2024



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 6818/2024 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Trapani li, 06/12/2024



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 06/12/2024